

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 22/09/2025

FATTO

Il ricorrente, titolare di due contratti di prestito rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio - stipulati in data 18 ottobre 2018 (n. ***197) e 2 settembre 2020 (n. ***753), nonché estinti anticipatamente in base ai rendiconti emessi dalla convenuta, rispettivamente, in data 30 settembre 2020 e 30 settembre 2024 - lamenta il diniego al rimborso dei costi dei finanziamenti corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del capitale e non maturati. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, con ricorso all'Arbitro l'istante chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione divenuti privi di giustificazione causale, da calcolarsi in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, quantificati in complessivi € 530,86 con riferimento al contratto n. ***197 ed € 972,00 in relazione al rapporto n. ***753, oltre interessi legali; in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca altresì: il rimborso integrale dell'indennizzo (€ 104,28) corrisposto per l'estinzione anticipata del prestito n. ***753; la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00 o nel diverso importo ritenuto equo dal Collegio. Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo invoca la declaratoria di sospensione dell'odierno procedimento sul rilievo che il G.d.P. di Palermo, con ordinanza del 12/10/2024 ha sospeso il giudizio intrapreso dalla medesima al fine di far dichiarare la illegittimità della decisione n. 11644/2023 adottata dal Collegio di Palermo su

analoga fattispecie, sottoponendo al vaglio della CGUE la questione dell'interpretazione dell'art 16 della direttiva 2008/48.

Nel merito la resistente deduce: la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo up front ("commissioni di attivazione"; provvigioni per l'intermediario del credito) e recurring ("commissioni di gestione"); la congruità delle riduzioni operate in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione (€ 95,00 ed € 180,00); la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione in quanto non soggette a maturazione nel tempo; il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso ai costi di intermediazione poiché riferiti alla provvigione dell'intermediario del credito integralmente corrisposta a quest'ultimo; la legittimità dell'addebito della commissione di estinzione anticipata in relazione al contratto n. ***753, poiché avvenuto entro i limiti previsti dall'art. 125-sexies, TUB; che la restituzione al consumatore degli oneri connessi al perfezionamento del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa. A sostegno delle proprie argomentazioni, la resistente richiama la pronuncia della CGUE 09/02/2023, a tenore della quale sarebbe stato superato il principio per cui in caso di estinzione anticipata è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front. Saggiunge che pur considerando i principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, rileverebbe l'art. 6 del DPR n.180/1950 e la disciplina secondaria emanata dalla Banca d'Italia in ordine alla rimborsabilità dei soli costi recurring, anche in virtù del legittimo affidamento dell'intermediario in buona fede sulla correttezza del proprio operato in conformità alle istruzioni dell'Autorità di vigilanza. Per i motivi innanzi esposti, l'intermediario chiede al Collegio: in via preliminare, di sospendere il procedimento in attesa delle determinazioni della CGUE; in subordine, di dichiarare il ricorso inammissibile oppure di rigettarlo nel merito in quanto infondato.

DIRITTO

In via preliminare l'intermediario chiede la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. All'uopo, l'intermediario produce l'ordinanza adottata il 12/10/2024 dal Giudice di Pace di Palermo con la quale il magistrato ha disposto la sospensione del giudizio su analoga questione nei confronti di altro soggetto e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata.

Orbene, oltre a dover rilevare la mancanza in atti di documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si osserva che le "Disposizioni ABF" (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie; né ricorre una ipotesi di "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale involge un diverso giudizio.

Sulla questione sollevata si evidenzia, in ogni caso, che sebbene il rinvio pregiudiziale, ex art. 267, TFUE, obblighi il giudice a quo che lo ha rilevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della vicenda interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un giudizio su una simile fattispecie; pertanto la richiesta dell'intermediario resistente va disattesa (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 2913/2025; Coll. Torino Dec. n. 1104/2025).

Nel merito, come detto in narrativa, il ricorrente rivendica la restituzione dei costi non maturati per effetto della prematura estinzione di due prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio mensile conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB. Sulla materia, il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, in virtù del quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito

secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha ritenuto la direttiva immediatamente applicabile nell'ordinamento interno affermando che "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)"; tale interpretazione si impone con riguardo alle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'indirizzo dell'Arbitro formatosi successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è nel senso di ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza *Lexitor*").

Il delineato quadro giuridico, in cui la vertenza si colloca, va confermato anche alla luce del disposto dell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che in sede di erogazione del prestito n. ***197, l'intermediario ha posto a carico del cliente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 150,00 a titolo di commissioni di gestione; € 304,80 a titolo di commissioni di attivazione; € 533,40 a titolo di provvigioni all'intermediario del credito.

Con riguardo al finanziamento n. ***753, similmente risultano trattenuti: € 300,00 a titolo di commissioni di gestione; € 756,00 a titolo di commissioni di attivazione; € 864,00 a titolo di provvigioni all'intermediario del credito.

In ordine alle commissioni di gestione consta che l'intermediario ha decurtato dal debito residuo liquidato in sede di estinzione di ambedue i rapporti le quote spettanti al cliente a titolo (€ 95,00 ed € 180,00) calcolate applicando il criterio di proporzionalità lineare previsto contrattualmente, in funzione del periodo di rateazione non goduto.

In ordine alle ulteriori voci di costo, il Collegio, ravvisata la natura *up front* delle commissioni di attivazione e delle provvigioni dovute all'intermediario del credito in corrispettivo di prestazioni erogate nella fase antecedente la conclusione del contratto (cfr. ABF Bari, Dec. n. 2913/2024), accerta il diritto

del ricorrente al rimborso della quota parte non maturata. A tale conclusione non osta il rilievo della resistente sulla irripetibilità dei costi up front desumibile, a suo dire, dal tenore della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, cit., avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021, R.G.). Del pari non può essere apprezzata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente in relazione al ristoro della quota parte degli oneri di intermediazione, trattandosi di costo del credito che concorre al computo del TAEG valorizzato in ciascun contratto, soggetto a riduzione pro quota ai sensi dell'art. 125-sexies, TUB (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 23783/2018).

Di conseguenza al ricorrente spetta il rimborso dell'importo complessivo di € 1.100,00 a valere sui due contratti, secondo quanto evincibile dalle tabelle sottostanti elaborate con dettaglio di voci:

(CQS n. ***197)

durata del finanziamento ▶ 60	
rate scadute ▶ 22	
rate residue 38	
TAN ▶ 7.719%	

		% restituzioni
- in proporzione lineare		63.33%
- in proporzione alla quota interessi		42.34%

n/c		importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi		
	comm. di attivazione (up front)	€ 304.80	€ 193.04	€ 129.05		€ 129.05
	comm. di gestione (recurring)	€ 150.00	€ 95.00	€ 63.51	€ 95.00	€ 0.00
	prov. Intermediario (up front)	€ 533.40	€ 337.82	€ 225.83		€ 225.83
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 355
interessi legali						1

(CQS n. ***753)

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 48	
rate residue 72	
TAN ▶ 7.441%	

		% restituzioni
- in proporzione lineare		60.00%
- in proporzione alla quota interessi		39.59%

n/c		importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi		
	comm. di attivazione (up front)	€ 756.00	€ 453.60	€ 299.28		€ 299.28
	comm. di gestione (recurring)	€ 300.00	€ 180.00	€ 118.76	€ 180.00	€ 0.00
	prov. Intermediario (up front)	€ 864.00	€ 518.40	€ 342.03		€ 342.03
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 641
interessi legali						1

Sull'importo complessivo come sopra determinato spettano gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

Meritevole di accoglimento si palesa l'istanza concernente la retrocessione dell'importo addebitato a titolo di commissione per la prematura estinzione del prestito n. ***753 (€ 104,28). È stato infatti chiarito che la previsione di cui all'art. 125-sexies, co. 2, TUB, sull'equo indennizzo da corrispondere al finanziatore in caso di rimborso anticipato di un finanziamento a consumatori deve essere interpretata nel senso che la penale prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che nella singola fattispecie quanto preteso a tale titolo sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5909/2020).

Nel caso in esame, l'importo dovuto a saldo del finanziamento, al netto della riduzione del costo totale del credito [Debito residuo € 10.427,86 – Riduzione del costo totale del credito dovuta € 821,00 = € 9.606,86] è inferiore ad € 10.000,00; di conseguenza, alla stregua del citato orientamento, l'indennizzo per anticipata estinzione si palesa illegittimo. La somma trattenuta dall'intermediario a tale titolo, pari a € 104,28, va pertanto integralmente restituita al ricorrente (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 12357/2024).

La pretesa concernente il ristoro delle rate "eventualmente" versate in eccedenza non può invece essere accolta in quanto priva di elementi probatori (arg. ex art. 2697, cod. civ.).

Non meritevole di accoglimento si palesa, altresì, l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale, quale voce di danno emergente reclamata dal ricorrente, potenzialmente risarcibile secondo le regole di diritto comune ove consti un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Nel caso in esame, tuttavia, non constano evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché prive di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025, cit.).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.100,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI